



Comitato per la Radioprotezione in Ambito Sanitario

Sono giunte al CRPS richieste di chiarimenti relative all'apertura sul sito di ISIN di STRIMS (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti radioattivi, dei Materiali radioattivi e delle Sorgenti di radiazioni ionizzanti), ed in particolare sulle voci, alimentate anche da informazioni probabilmente fraintese o non chiare, sull'obbligo di immediata attivazione delle procedure STRIMS e sulla obbligatorietà dello inserimento sul sito ISIN di ogni singolo trasporto di rifiuti radioattivi conferiti a ditta autorizzata a raccolta o smaltimento, con particolare riferimento alle colonne Mo-Tc esauste.

Si ritiene pertanto utile ricordare ai soci l'art. 241:

“Disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

1. L'ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1.”

Per quanto non siano esplicitamente citati gli articoli a cui si fa riferimento, se ne deduce con ogni ragionevolezza che l'obbligo di registrazione su STRIMS (e dei conseguenti adempimenti oggetto di STRIMS, di cui agli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67, ove dovuti) decorra a partire dal novantesimo giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione di avvenuta attivazione di STRIMS sulla GU. Sarà cura della Associazione informare della avvenuta pubblicazione appena tale informazione ci sarà nota.

Con particolare riferimento agli articoli 43 e 56 (trasporti di materiali e rifiuti radioattivi) si ricorda inoltre che la disciplina sui trasporti di materiali radioattivi (articolo 43) prevede una soglia di esenzione (sezione III e tabella I-4 dell'allegato I, relative alle materie radioattive; i materiali radioattivi, ai sensi delle definizioni 89 e 90, sono materiali che incorporano materie radioattive). Nel caso specifico delle colonne Mo-Tc esauste restituite al produttore per il riutilizzo, il trasporto, a parere del Comitato, non si configura come spedizione di rifiuto ma spedizione di materiali radioattivi, per cui la tabella I-4 è applicabile. Infatti il produttore è sicuramente soggetto al regime regolatorio nel proprio paese, per cui sarà lo stesso a decidere come gestire la eventuale parte attiva che non può riutilizzare. Si può peraltro osservare (anche se sono possibili interpretazioni differenti) che le definizioni di materiale radioattivo e materia radioattiva di cui ai punti 89 e 90 dell'articolo 7 sono molto ampie e il rifiuto è definito al punto 124 materiale radioattivo soggetto a specifiche condizioni, quindi sottoinsieme dei materiali radioattivi a cui sono pertanto applicabili le relative norme.

Quanto sopra è ovviamente soggetto alla valutazione autonoma di ciascun ERP per i suggerimenti al proprio datore di lavoro, in particolare per la eventuale determinazione di condizioni organizzative che consentano il trasporto delle sorgenti esauste (generatori Mo-Tc o altro) in condizioni di esenzione dall'art. 43.